



Bruxelles, 15.9.2015
COM(2015) 446 final

2015/0203 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Entrambe le Parti, l'Unione europea e il Regno del Marocco, perseguono la protezione reciproca delle indicazioni geografiche (IG) al fine di migliorare le condizioni degli scambi bilaterali, promuovere la qualità nella catena alimentare e preservare il valore di uno sviluppo rurale sostenibile, conformemente ai termini della tabella di marcia Euromed per l'agricoltura.

L'articolo 9 del protocollo n. 1 e l'articolo 8 del protocollo n. 2 dell'accordo di associazione con il Marocco, quale modificato dall'accordo agricolo, prevedevano l'apertura dei negoziati in vista della conclusione di un accordo sulla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti agricoli, i prodotti agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca.

Questi negoziati, svoltisi senza particolari difficoltà, avevano per l'UE un duplice obiettivo: da un lato l'ampliamento dell'uso e della protezione delle indicazioni geografiche (il Regno del Marocco proteggerà l'elenco completo delle indicazioni geografiche dell'UE), dall'altra la possibilità di intervenire in caso di eventuali abusi delle indicazioni geografiche dell'UE. Analogamente, il Regno del Marocco è interessato a sviluppare e a proteggere le sue attuali indicazioni geografiche nel territorio dell'Unione europea e a rafforzare le proprie relazioni con l'Unione.

La presente proposta costituisce il risultato di negoziati bilaterali conclusi il 16 gennaio 2015. L'accordo prevede la protezione delle indicazioni geografiche (DOP e IGP) protette nel territorio delle rispettive Parti.

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

Non pertinente.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) e paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione [XXX] del Consiglio del ¹, l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra, è stato firmato il , con riserva della sua conclusione in data successiva.
- (2) L'accordo è inteso a promuovere e a valorizzare la produzione di qualità, a sviluppare le indicazioni geografiche e le denominazioni d'origine mediante la loro protezione e a facilitare i flussi commerciali bilaterali, conformemente ai termini della tabella di marcia euromediterranea per l'agricoltura di Rabat del 2005.
- (3) Le Parti hanno elaborato legislazioni convergenti relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nei loro rispettivi territori.
- (4) L'accordo consentirà la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine delle Parti.
- (5) Le Parti hanno proceduto a un esame e a una consultazione pubblica in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine rispettive.
- (6) Alcuni aspetti dell'attuazione dell'accordo sono stati affidati al comitato misto istituito dall'accordo, in particolare la facoltà di modificare determinati aspetti tecnici dell'accordo stesso e alcuni suoi allegati. È opportuno autorizzare la Commissione a rappresentare l'Unione nell'ambito del suddetto comitato misto.
- (7) Occorre altresì definire la procedura relativa all'adozione della posizione dell'Unione per quanto attiene alle questioni relative all'accordo.

¹ GU L [...] del [...], pag. [...].

(8) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Sono approvati a nome dell'Unione l'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra e la dichiarazione acclusa a detto accordo.
2. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

1. La Commissione rappresenta l'Unione nel comitato misto di cui all'articolo 14 dell'accordo.
2. La Commissione approva a nome dell'Unione eventuali modifiche adottate mediante decisioni del comitato misto istituito dall'articolo 14 dell'accordo.
3. In assenza di un accordo tra le Parti nell'ambito di una procedura di opposizione relativa all'aggiunta di un'indicazione geografica, la Commissione adotta la propria posizione sulla base della procedura di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio². La Commissione è assistita dal comitato per la politica di qualità dei prodotti agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio³ o dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, o dal comitato per le bevande spiritose istituito dal regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona abilitata a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di accettazione previsto dall'accordo per esprimere il consenso dell'Unione europea ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

² Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

³ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵ Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio